

diritti che possano riguardare un cittadino, sia per farlo comprendere, sia per escluderlo dalla lista dei legislatori; e da ciò segue di non doversi, in giudizi di questa fatta, pretermettere alcuna di quelle precauzioni che valgono a circondarlo di tutta quella presunzione di ponderatezza e di serietà onde sia suscettibile; laonde la surrogazione di soli dodici deputati al corpo intiero della Camera, quanto al pronunziare la convalidazione o l'annullamento di una elezione, non può essere ammessa se non con tali temperamenti che valgono piuttosto ad accrescere che ad iscalzare l'autorità di una deliberazione di così alto pubblico interesse;

« I sottoscritti propongono sull'articolo 19 del progetto di regolamento della Camera il seguente emendamento :

« La Commissione di 12 membri presenterà alla Camera il suo opinamento motivato, del quale sarà data pubblica lettura.

« Se nessuno sorgerà domandando la parola in contrario, il detto opinamento terrà luogo di un giudicato supremo ed irrettrabile.

« Se poi l'opinamento darà luogo a discussione, il giudizio inappellabile verrà profferito dalla Camera. »

PRESIDENTE. L'onorevole Pepe ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

PEPE. Ho bisogno di manifestare un profondo ed intimo mio convincimento coscienzioso sull'oggetto della presente discussione.

Io non mi preoccupo di sistemi stranieri, vorrei anzi che tutto fosse italiano, poichè nulla abbiamo da improntare da stranieri, e, dove un bisogno vi fosse, siamo potenti a creare, anzichè obbligati a torre a prestito.

Per me, io annunzio il mio modo di vedere. Tutto ciò che in questo mondo è di organico, sottostà ad un ordine di legge il quale ne determina e sorregge l'esistenza e la vita.

Io credo che le organizzazioni sociali abbiano, al pari delle animali e vegetali, una fisiologia, la quale addita i modi ed i mezzi dell'essere, e credo pure che se per poco una di quelle leggi venisse violata, l'ente organico cesserebbe di esistere risolvendosi nei suoi elementi.

Noi abbiamo in discussione l'articolo 19 del nuovo regolamento il quale deferisce ad una Commissione il giudizio sulla validità delle elezioni, ed abbiamo di contro l'articolo 60 dello Statuto il quale dichiara che questo giudizio spetta solo alla Camera.

Evidentemente la Camera, per l'articolo 60, è costituita in *unico e supremo giudice* delle elezioni; e la facoltà del giudicare vien riposta nell'ente Camera, cioè in un determinato complesso organico.

Ora noi vogliamo surrogare quest'ente che si chiama Camera con un ente posticcio. Noi così distruggeremo

l'ente legittimo e la legge che lo ha creato e lo garantisce.

Ma, si dice: è una delegazione che si fa. Le delegazioni, o signori, sono sempre emanazioni dell'individuo, ma non trasmissioni dell'individuo. L'essenza ontologica non si trasmette senza cessare di essere. Le delegazioni si fanno nell'esercizio di funzioni, di rapporti esteriori, ma non in quello dell'entità.

Lo Statuto ha creato l'ente Camera, ne ha fissato e determinato l'essenza con le leggi che ne formano la fisiologia, ne ha stabilito la vita e le funzioni vitali. Ora, non mi pare che si possa attentare all'esercizio vitale senza attentare alla vita stessa, e distruggere la legge d'onde emana e che la garantisce. Non è ad un aggregato d'individui, ma alla Camera che spetta la facoltà di giudicare; e se l'ente giudiziario delegasse ad altri il servizio a lui spettante, non sarebbe più il tribunale che giudica, ma sarebbe un individuo nuovo o un membro che assumerebbe i diritti e la proprietà dell'ente. È ragionevole che vi sieno degli inconvenienti da levare. E dove non sono inconvenienti in tutto ciò che si fa dall'uomo?

Si dice che la giurisprudenza è destinata a combinare sempre l'ordine delle leggi coll'ordine delle idee civili. Lo so bene; ma non credo che questa giurisprudenza debba spingersi tant'oltre, da mutare le leggi fondamentali. Sappiamo tutti quali e quanti inconvenienti vi sono nel giudizio che fanno i giurati sui reati comuni nelle Corti d'Assise, e quali errori subiscono, e debbono accettare dai giurati i giudici del diritto.

Ebbene, che sarebbe se questi giurati per togliersi d'imbarazzo, per sottrarsi insomma alle censure della pubblica opinione, demandassero ai magistrati la facoltà di giudicare del fatto? L'ente assise sarebbe perduto e spento.

Che sarebbe di un tribunale o di una Corte la quale delegasse la facoltà di giudicare ad uno o più dei propri membri? Non esisterebbe più nè tribunale nè Corte, ma invece giudice individuale, il quale non risponderebbe ai concetti delle leggi sulle istituzioni di collegi giudiziari. Lo stesso avverrebbe della Camera, la quale perderebbe la propria *seità*.

Si tratta dunque di manomettere la costituzione fisiologica di questo ente.

In sostanza io credo che l'articolo 19 non sarebbe altro che una modificazione od una distruzione dell'articolo 60 dello Statuto, il quale è il cardine fondamentale e precipuo della nostra esistenza politica e civile. Ed io tremo all'idea di manomettere una disposizione di legge, perchè crederei di attentare alle nostre istituzioni, crederei di scrollare l'ordine delle idee morali, civili e sociali.

La giurisprudenza, torno a dire, può modificare la applicazione delle leggi, ma non mai distruggerle. Siano quali si vogliano gl'inconvenienti di una legge,